

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**Servizio per la Cessione di Crediti d'Imposta**

**INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO S.C.**

**Artigiancredito— Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito AC)**

Sede legale in Firenze – Via della Romagna Toscana, 6

Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**

E-mail: [act@artigiancredito.it](mailto:act@artigiancredito.it) sito internet: [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

**Compilare nel caso di offerta fuori sede**

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: \_\_\_\_\_  
qualifica (*da barrare*):

- ☐ agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- ☐ società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- ☐ associazione di categoria/società di servizio convenzionata AC per la raccolta delle domande

- ☐ dipendente di AC \_\_\_\_\_
- ☐ confidi socio di AC \_\_\_\_\_
- ☐ altro \_\_\_\_\_

**CHE COS'È il “Servizio per la Cessione di Crediti d'Imposta”**

Il Servizio per la Cessione di Crediti d'Imposta è svolto da AC in via residuale rispetto all'attività prevalente, che è quella di garanzia collettiva dei fidi <sup>1</sup>

Il servizio offre l'assistenza necessaria al perfezionamento da parte del Cliente (Cedente) di operazioni di cessione pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca / Intermediario finanziario (Cessionario), di crediti d'imposta che il Cliente ha maturato ai sensi della normativa vigente introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 e sue s.m.i.) ottenendo il pagamento del Corrispettivo di cessione in via anticipata ad un prezzo di acquisto concordato. Il Corrispettivo sarà corrisposto al Cliente (Cedente) mediante accredito sul suo conto corrente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

Il servizio è rivolto alle imprese a cui sia stato richiesto lo sconto in fattura sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico previsti dalla normativa sopra indicata e che, pertanto, necessitano di recuperare il credito d'imposta maturato, in tempi più rapidi rispetto ai termini previsti dalla normativa in materia.

**CARATTERISTICHE E RISCHI**

**CARATTERISTICHE**

AC svolge le attività di supporto e assistenza al Cliente, di raccolta documentale, di accesso alla piattaforma informatica messa a disposizione da parte della Banca/Intermediario finanziario, di invio della richiesta di cessione del credito, di caricamento della documentazione prevista sulla piattaforma informatica.

<sup>1</sup> Il servizio è svolto in via residuale rispetto all'attività prevalente, che è quella di garanzia collettiva dei fidi, e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia per le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Tale attività rientra nell'ambito delle attività previste dall'art 106 del TUB, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

### A chi si rivolge:

Alle **PMI** italiane operanti nel settore edilizio, energetico e affini che realizzano interventi ammessi ai benefici fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio 34/2020 convertito in Legge 77/2020 e sue s.m.i. e che abbiano concesso l'opzione "sconto fattura" al Committente Contribuente.

### RISCHI

L'istruttoria relativa alle richieste di cessione del credito d'imposta sarà effettuata dal Cessionario, in completa autonomia e secondo il suo insindacabile e libero giudizio, con l'osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna - vigente. Il rischio che grava sul Cliente è quello di non perfezionare la vendita del credito d'imposta nei confronti del Cessionario.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### Dettaglio condizioni economiche

#### COSTI DEL SERVIZIO

Tipologia	Importo	Tempi e modalità di pagamento
Rimborso spese forfettario per costi amministrativi (*) (**)	Euro 200,00	Una tantum alla sottoscrizione della proposta contrattuale.
Compenso per il servizio	1,50% del valore nominale del credito di imposta ceduto	Alla stipula del contratto di cessione del credito con il soggetto acquirente (cessionario) del credito d'imposta.

#### SPESE ACCESSORIE

Tipologia	Valore Massimo	Modalità di Pagamento
Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza: - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.	€ 1,50 GRATUITO	Contestualmente all'invio della comunicazione
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. n. 385/93)	GRATUITE	
Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse. - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico	€/h 16,76 <sup>(2)</sup> + € 1,50 GRATUITO	Contestualmente alla presentazione della richiesta

<sup>2</sup> Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

<b>VISTO DI CONFORMITA' e ASSEVERAZIONI</b>	Se non già in possesso, il Cliente potrà richiedere all'Advisor tecnico/fiscale accreditato al cessionario, le necessarie asseverazioni.	Il costo dell'Advisor tecnico/fiscale è a diretto carico del Cliente
<b>ONERI TRIBUTARI</b>	I costi relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto - I.V.A., se dovuta, nella misura prevista dalla vigente normativa (Dpr. n. 633/1972) e successive modifiche e integrazioni.	I costi sono a carico del Cliente

**RECLAMI**

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di AC per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica ([servizioreclami@artigiancredito.it](mailto:servizioreclami@artigiancredito.it)). AC deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**<sup>3</sup>. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad AC; AC mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di AC. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad AC.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione presso un organismo di mediazione, finalizzata alla conciliazione iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**LEGENDA**

**Cliente:** il soggetto che richiede il servizio.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento del servizio è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di AC, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale di AC adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**PMI (micro, piccola e media impresa):** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Cedente:** Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.

**Cessionario:** La Banca o l'Intermediario finanziario che acquista il credito.

**Corrispettivo:** Indica quanto dovuto dalla Cessionario al Cedente a fronte del contratto di cessione dei crediti d'imposta, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto.

**Credito:** Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.

<sup>3</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.